

Accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale

In breve

In seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, ai fini della sicurezza diversi Paesi hanno introdotto misure che si ripercuotono anche sul traffico transfrontaliero delle merci. Dal 1° gennaio 2011 l'Unione Europea (UE) prevede la predichiarazione sommaria per tutte le merci importate da Paesi terzi nell'UE o esportate dall'UE verso Paesi terzi. La cosiddetta regola delle 24 ore permette di effettuare un'analisi dei rischi rilevanti per la sicurezza e servirà a facilitare la lotta contro il terrorismo internazionale. Per evitare alla Svizzera, quale Paese terzo, difficoltà nello scambio di merci con gli Stati membri dell'UE è stato stipulato con l'UE l'«Accordo sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale», in vigore dal 1° gennaio 2011. Esso esonera la Svizzera dall'obbligo di predichiarazione nel traffico bilaterale delle merci e garantisce uno scambio commerciale senza intralci. Nel contempo, il traffico delle merci tra la Svizzera e i Paesi non membri dell'UE è sottoposto alle nuove prescrizioni di sicurezza europee.

Nessuna «Regola delle 24 ore» per la Svizzera

Dato che l'UE è il maggior fornitore e il maggior acquirente della Svizzera nel settore degli scambi commerciali, un traffico di merci intereuropeo senza ostacoli è di vitale importanza per entrambi. Nel 2010, la Svizzera ha importato merci dall'UE per un volume di 142 miliardi di franchi, mentre vi ha esportato merci per un ammontare di 119,2 miliardi di franchi. Più di 20 000 mezzi pesanti attraversano quotidianamente i confini svizzeri, di questi circa 4 100 sono in transito attraverso il nostro paese. Se si considera anche la ferrovia, sugli assi di transito sono trasportati circa 35 milioni di tonnellate di merci (dati del 2006). Il volume della merce in transito corrisponde a circa i due terzi dell'intero scambio commerciale tra la Svizzera e l'UE.

In assenza di un accordo con l'UE si sarebbe manifestato un rallentamento degli sdoganamenti e di conseguenza un drastico peggioramento del problema delle colonne sulle strade nonché un traffico di aggiramento nocivo all'ambiente. L'accento dell'accordo è posto sul riconoscimento dell'equivalenza degli standard di sicurezza svizzeri ed europei. Ciò significa che anche dopo l'introduzione della regola delle 24 ore, nel traffico bilaterale delle merci non sarà necessaria per la Svizzera alcuna predichiarazione sommaria. Nel contempo, le nuove prescrizioni di sicurezza europee, concernenti la predichiarazione e l'analisi dei rischi, verranno applicate al traffico delle merci tra la Svizzera e i Paesi non membri dell'UE. Questo implica che la Svizzera richiederà, entro i termini previsti dal regolamento di applicazione dell'UE, la predichiarazione sommaria per gli invii importati direttamente dagli Stati non membri dell'UE o esportati direttamente verso questi Paesi. Ciò concerne unicamente il trasporto aereo.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Misure doganali per una maggiore sicurezza

In Svizzera un'azienda può approfittare della semplificazione delle procedure nel traffico bilaterale delle merci in particolar modo se gode della qualifica di operatore economico autorizzato («Authorized Economic Operator», AEO). Questa qualifica è parte integrante del programma di sicurezza doganale dell'UE, creato nel 2005 per la protezione del mercato interno e della catena internazionale di fornitura. La qualifica di AEO è concessa ad aziende ritenute affidabili in materia di sicurezza nella catena internazionale. Essa conferisce al suo titolare determinate semplificazioni nelle misure di sicurezza dell'UE. La Svizzera ha adottato tale prassi e ha introdotto essa stessa la qualifica di AEO, equivalente a quella dell'UE e riconosciuta da quest'ultima.

Al fine di migliorare l'analisi dei rischi e aumentare l'efficacia dei controlli nell'ambito della sicurezza la Svizzera e l'UE collaborano in questo campo. In futuro si prevede di definire un quadro comune per l'analisi dei rischi. Attualmente la definizione comune dei rischi comprende la sicurezza in senso stretto, ad es. il contrabbando di esplosivi, di armi atomiche e chimiche, la sanità pubblica, l'ambiente e la protezione dei consumatori.

ARCHIVIO